

Istituto delle Figlie di S. Maria della Divina Provvidenza

C.F. 02477630582 - P.IVA 01062811003

CASA "BEATO L. GUANELLA"

20154 MILANO – Via Cagnola, 11

Tel. 02/342375 Fax 02/341409

CONTRATTO D'INGRESSO
per la definizione dei rapporti giuridici ed economici
tra la RSA e l'Ospite

DEFINIZIONI:

Istituto: Figlie di Santa Maria della Provvidenza quale Ente religioso non a fini di lucro con sede legale a Roma in piazza San Pancrazio n.9, giuridicamente riconosciuto con D.L. 1663 del 29.07.1937, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al n.746-1987 preso l'Ufficio della Prefettura di Roma;

Casa o Ente: Residenza Sanitaria Assistenziale Casa Beato Luigi Guanella, con sede in Milano via Cagnola 11 - 20154 (MI);

RSA: Residenza Sanitaria Assistenziale;

Ospite o Contraente: persona fisica avente le caratteristiche e le condizioni di bisogno previste per l'inserimento nelle strutture assistenziali (RSA);

Obbligato o Parente o Fidejussore: colui/coloro che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce/garantiscono l'adempimento dell'obbligazione dell'Ospite/Contraente;

Parti: Casa/Ente – Ospite – Obbligato/Parente/Fidejussore.

PREMESSO CHE:

La Residenza Sanitaria Assistenziale, (di seguito anche: "RSA") Casa Beato Luigi Guanella (in seguito, anche: "Casa" e/o "Ente"), con sede in Milano via Cagnola 11 - 20154 (MI):

- è gestita dall'Istituto delle Figlie di Santa Maria della Provvidenza (di seguito anche: "Istituto"), Ente religioso non a fini di lucro con sede legale a Roma in piazza San Pancrazio n. 9, giuridicamente riconosciuto con D.L. 1663 del 29.07.1937, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al n.746-1987 preso l'Ufficio della Prefettura di Roma;
- fonda la propria attività sui principi ed i criteri operativi del carisma del Santo Luigi Guanella, sinteticamente esposti nel Progetto Locale e nel Codice Etico ai quali per il contenuto si rinvia;
- è autorizzata dalla Regione Lombardia al funzionamento, è accreditata e convenzionata con l'ATS Città Metropolitana per complessivi 128 posti letto nel rispetto degli standard sia strutturali che gestionali e ha adottato il Codice Etico ai sensi del D.Lgs. 231/2001,

RILEVATO CHE:

- l'Ente ha verificato, al momento dell'ingresso, come l'Ospite abbia le caratteristiche e manifesti le condizioni di bisogno previste per le Residenze Sanitarie Assistenziali, assicurando per l'inserimento in struttura che la presa in carico avvenga secondo criteri di appropriatezza, favorendo la continuità assistenziale e precisando che eventuali situazioni complesse saranno comunicate alla ATS,
- si rende necessario procedere all'individuazione dell'obbligato/degli obbligati in solido ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1936 e seguenti del Codice Civile,
- l'ospite e/o i suoi obbligati, dopo aver preso visione della Carta dei Servizi, hanno volontariamente e liberamente optato per l'inserimento del medesimo Ospite presso la R.S.A. "Casa Beato Luigi Guanella", accettando e sottoscrivendo il presente contratto,
- a fronte delle prestazioni erogate, l'obbligato/gli obbligati si impegna/si impegnano in solido con l'Ospite alla corresponsione mensile della retta come determinata dagli organi di gestione della Casa, assumendo il ruolo di fidejussori per detto obbligo economico ai sensi degli Articoli 1936 e seguenti del Codice Civile senza beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- l'impegno al pagamento della retta, assunto con la sottoscrizione del presente contratto, avrà a valere anche nel caso in cui la Casa decida di procedere a modificare il valore della retta giornaliera,
- il presente contratto ha durata dal giorno concordato come ingresso fino alla fine naturale della permanenza o fino al giorno in cui vengono richieste e concordate le dimissioni,
- detto contratto non può essere ceduto dalle Parti salvo che con il consenso scritto delle parti stesse;

quanto sopra premesso ed integralmente richiamato regola i propri rapporti giuridici

TRA

La RSA "Casa Beato Luigi Guanella" sopra indicata, legalmente rappresentata dalla Superiore pro-tempore **NACCARATO Sr. Lidia**, domiciliata per la carica ove sopra, indicata di seguito, per brevità, come già sopra definita, **Ente**;

E

☐ **Ospite o Contraente quale diretto interessato:**

Il sig./la sig.ra _____,
C.F. _____, nato/a a _____, provincia _____, il
__/__/__, residente a _____, provincia _____, in via
_____, n. ____ (compilazione obbligatoria)

E

Il sig./la sig.ra _____,
C.F. _____, nato/a a _____, provincia _____, il
__/__/__, residente a _____, provincia _____, in via
_____, n. ____ in qualità di:

☐ **soggetto avente causa dell'Ospite, quale:**

☐ familiare o avente causa dell'interessato in qualità di _____

☐ Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno della signora
_____, C.F. _____,
nata a _____, provincia _____, il __/__/__, residente a
_____, provincia _____, in via _____, n. ____, in
conformità al provvedimento del Tribunale _____ che si allega al presente contratto quale
parte integrante dello stesso.

E QUALE OBBLIGATO IN SOLIDO ex art. 1936 cc

Il sig./la sig.ra _____, C.F. _____, nato/a a
_____, provincia _____, il __/__/__, residente a
_____, provincia _____, in via _____, n. ____, titolare del C/C _____
IBAN _____.

NONCHE'

Il sig./la sig.ra _____, C.F. _____, nato/a a
_____, provincia _____, il __/__/__, residente a
_____, provincia _____, in via _____, n. ____, titolare del C/C _____
IBAN _____.

Le Parti sono consapevoli delle responsabilità civili penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Insieme anche le Parti

convengono e stipulano quanto segue:

1. Premesse ed Allegati:

Le Parti convengono, congiuntamente, come le premesse e gli allegati siano parte integrante del presente Accordo;

2. Oggetto dell'Accordo:

Assistenza ed erogazione dei servizi socio-sanitari ed assistenziali in favore dell'Ospite quale soggetto da tutelare ivi compresi coloro i quali abbiano caratteristiche e condizioni di bisogno anche in mancanza di autosufficienza o perdita, anche parziale, dell'autonomia nel senso più ampio del termine;

3. Obblighi della RSA in favore dell'Ospite:

- a. garantire un intervento di assistenza e di cura della persona anziana unitario e globale;
- b. promuovere e favorire la tutela della salute ed una vita di qualità della persona anziana, soprattutto con riferimento alle attività di prevenzione e di mantenimento delle capacità cognitive e funzionali residue;
- c. proporsi come riferimento culturale per la promozione di momenti di studio, dibattiti, incontri sulle problematiche dell'anziano, nonché la promozione di ricerche in ambito clinico, psicologico e sociale nell'area;
- d. l'Ente ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore che può rifiutarsi di ricevere soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'RSA, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. L'Ente può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato;
- e. l'Ente si impegna, in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente, a rilasciare la certificazione della retta ai fini fiscali, per i servizi che prevedono la compartecipazione al costo da parte dell'utente, entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
- f. l'Ente si impegna, altresì, ad assolvere a tutti gli obblighi che, a prescindere dal richiamo nel presente contratto, derivino dalla L.R. 3/2008 s.m.i. e/o dalla normativa vigente.

4. Obblighi dell'Ospite:

- a. mantenere un comportamento dignitoso ed Etico nel rispetto dei valori Cattolici della RSA;
- b. l'Ospite, nel prendere atto che l'accoglienza è personalizzata, si impegna a collaborare con l'Ente nell'elaborazione ed adeguamento del Progetto Personalizzato e del conseguente Piano Assistenziale individualizzato (P.A.I.) così come anche richiesto dalla normativa regionale;
- c. l'Ospite prende altresì atto che per l'Ente la relazione con gli altri è costitutiva della persona e del suo benessere e si impegna/impegnano pertanto a mantenere e a promuovere tali relazioni e rapporti socio-affettivi;
- d. rispettare il Regolamento interno della RSA;
- e. usufruire degli spazi, nell'accezione più ampia del termine, della Casa in conformità alle norme comportamentali previste dal suddetto Regolamento;
- f. rispettare le indicazioni mediche, infermieristiche, e degli specialisti, tutti, che collaborano con la Casa;
- g. comunicare alla Direzione l'eventuale presenza di visite da parte di soggetti terzi la cui presenza non può e non deve interferire con le attività della RSA;
- h. adempiere, nei termini prescritti, alle obbligazioni economiche;
- i. l'Ospite si impegna al pagamento della retta di ricovero in RSA, il cui calcolo decorre dalla data d'ingresso dell'ospite in R.S.A. e fa fede quella riportata nel fascicolo socio-assistenziale, nella forma residenziale garantita dall'Ente secondo i principi del rispetto della vita umana e della sua dignità, di solidarietà e giustizia e di sussidiarietà riportati nel Progetto Locale – Carta dei servizi e nel Codice Etico;

- j. l'Ospite dichiara di farsi carico inoltre delle eventuali spese elencate successivamente non comprese nella retta giornaliera;
- k. l'ospite si impegna, con puntualità, ad aggiornare, in caso di variazione, i recapiti telefonici e gli indirizzi di residenza e di posta elettronica. Gli obbligati sono tenuti ad informare la Casa in caso di assenza o ferie in modo da essere reperiti in caso di necessità.

5. Obblighi del Fidejussore:

- a. l'obbligato/gli obbligati, nel prendere atto che l'accoglienza è personalizzata, si impegna/impegnano a collaborare con l'Ente nell'elaborazione ed adeguamento del Progetto Personalizzato e del conseguente Piano Assistenziale individualizzato (P.A.I.) così come anche richiesto dalla normativa regionale;
- b. l'obbligato/gli obbligati prende/prendono altresì atto che per l'Ente la relazione con gli altri è costitutiva della persona e del suo benessere e si impegna/impegnano pertanto a mantenere e a promuovere tali relazioni e rapporti socio-affettivi;
- c. l'obbligato e/o gli obbligati si impegna/impegnano al pagamento della retta di ricovero in RSA, il cui calcolo decorre dalla data d'ingresso dell'ospite in R.S.A. e fa fede quella riportata nel fascicolo socio-assistenziale, nella forma residenziale garantita dall'Ente secondo i principi del rispetto della vita umana e della sua dignità, di solidarietà e giustizia e di sussidiarietà riportati nel Progetto Locale – Carta dei servizi e nel Codice Etico;
- d. l'obbligato e/o gli obbligati si impegna/impegnano, con puntualità, ad aggiornare, in caso di variazione, i recapiti telefonici e gli indirizzi di residenza e di posta elettronica. Gli obbligati sono tenuti ad informare la Casa in caso di assenza o ferie in modo da essere reperiti in caso di necessità.
- e. l'Obbligato e/o gli obbligati dichiara/dichiarano di farsi carico inoltre delle eventuali spese elencate al successivo punto n. 10 non comprese nella retta giornaliera.
- f. adempiere agli obblighi economici assunti ai sensi dell'art. 1936 cc a semplice richiesta scritta avanzata dalla RSA nel caso di inadempienza dell'Ospite;
- g. comunicare tempestivamente il cambio del c/c e dell'IBAN inserito in premessa.

6. Esame della Domanda di Ingresso

La Casa a suo insindacabile giudizio può valutare l'accettazione ovvero il rifiuto della domanda di ingresso presentata dall'Ospite anche per il tramite di una delle figure alternative indicate in premessa;

7. Ordine di Ingresso

Le Parti concordano come non vi sia un ordine cronologico per l'ingresso nella struttura dipendendo, detto ordine, dalle esigenze del/dei richiedente/i in accoglimento alle Linee Guida ATS;

8. Ingresso presso la Casa

A seguito dell'accettazione della domanda presentata ed alla documentazione clinica valutata in data ____/____/_____, l'ingresso è fissato per il giorno ____/____/_____.

Rimane fondamentale il periodo di prova, dai 30 ai 40 giorni, per una valutazione più approfondita dell'Ospite, a tutela del benessere della stessa, qualora le sue condizioni psico-fisiche non consentissero di garantirne un'adeguata gestione.

9. Variazioni della retta

L'Ospite e/o gli obbligati riconoscono ed accettano che nel corso del ricovero la retta possa subire delle variazioni. L'Ente si riserva la facoltà di aumentare la retta sulla base dell'aumento dell'indice ISTAT, dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti contrattuali del personale impiegato presso la R.S.A. o dagli aumenti di prodotti, beni e servizi necessari al funzionamento della R.S.A., dei maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti a normative nazionali e regionali. Dette variazioni devono essere comunicate per iscritto all'Ospite e/o agli obbligati almeno trenta giorni prima dell'applicazione delle nuove tariffe, dando quindi agli stessi la facoltà di recedere dal presente contratto nei termini di cui successivo punto n. 10.

10. Importo dovuto per la retta giornaliera

La retta giornaliera a carico dell'Ospite e/o del Terzo è di Euro _____ al netto del contributo sanitario regionale. Nella retta, come da Carta dei servizi, sono inclusi i seguenti servizi: medico, infermieristico, assistenziale, riabilitativo e fisioterapico, animazione; include anche il servizio sociale, quello di animazione spirituale, il servizio amministrativo e quelli generali.

La retta non include i seguenti servizi in quanto a carico dell'Ospite e/o degli obbligati: l'accompagnamento e l'assistenza per eventuali accertamenti diagnostici o visite specialistiche all'esterno nonché durante i ricoveri ospedalieri, le visite specialistiche private, esami non riconosciuti dal SSR, le pratiche burocratiche, le spese personali (abbigliamento e indumenti personali, generi voluttuari, prodotti per l'igiene personale, trattamenti particolari).

Durante le assenze temporanee dell'Ospite, al fine della conservazione del "posto letto", la retta giornaliera rimane invariata. L'assenza per rientri in famiglia per soggiorni o festività (e non quindi per ricoveri ospedalieri) che si prolunga oltre i quindici giorni continuativi, può comportare la recessione del contratto da parte dell'Ente e quindi le dimissioni dell'Ospite come previsto successivamente.

A fronte del pagamento della retta, l'Ente si impegna, ai sensi della normativa vigente, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- alla stipula e al mantenimento dell'assicurazione per la responsabilità civile conforme alla normativa vigente nazionale e regionale;
- al rispetto della privacy dell'ospite ai sensi del D.lgs 196/2003, del Regolamento Europeo 2016/679 e s.m.i.;
- alla predisposizione e aggiornamento e all'accesso secondo la normativa della documentazione sanitaria e socio-sanitaria;
- alla diffusione della Carta dei servizi.

Ai sensi dell'art. 1783-1786 c.c. l'Ente risponde:

- 1) quando le cose dell'ospite gli sono state consegnate in custodia;
- 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva, ai sensi degli artt. 1783-1786 c.c., l'obbligo di accettare.

11. Termine per il versamento della retta mensile

Il pagamento della retta mensile dovrà avvenire entro e non oltre il terzo giorno del mese in corso, tramite addebito continuativo. Ogni altra modalità di pagamento diversa da quelle ordinarie predette deve essere concordata con l'Ente.

12. Causa di risoluzione del contratto con l'Ospite

In caso di ritardato o mancato pagamento entro quindici giorni dal termine indicato nel precedente punto, il contratto si intende risolto di diritto e l'Ospite ha l'obbligo di lasciare la RSA entro quindici giorni, fatto salvo il diritto dell'Ente eventualmente di agire presso le competenti sedi per il recupero dei crediti stessi.

Qualora l'ospite venga dimesso per ritardato o mancato pagamento, in ottemperanza alla normativa vigente, l'Ente si attiva affinché le dimissioni avvengano in forma assistita dal Comune o dalla ATS.

13. Recesso dell'Ospite o degli Obbligati

Qualora l'Ospite e/o gli obbligati intenda/intendano recedere dal presente contratto, dovrà/dovranno dare preavviso all'Ente con comunicazione scritta almeno sette giorni prima della data determinata ed entro il medesimo termine l'Ospite deve lasciare la RSA.

In caso di decesso la retta viene calcolata come retta intera sino all'uscita dall'Ente.

Resta fermo l'obbligo da parte dell'Ospite e/o degli obbligati di corrispondere le eventuali rette arretrate e maturate fino alla data indicata nella disdetta come termine del ricovero o, in caso di ritardo nell'allontanamento dell'Ospite, fino al giorno della dimissione dello stesso.

14. Recesso della Casa

L'Ente ha facoltà di recedere dal presente contratto e di dimettere l'Ospite in presenza dei seguenti motivi: incompatibilità con l'ambiente per l'impossibilità dell'Ente di salvaguardare l'incolumità dell'ospite stessa, delle altre ospiti e/o degli operatori, l'impossibilità di gestire le esigenze dovute a

patologie psichiche particolarmente gravi, il rifiuto del ricovero da parte dell'ospite o il suo mancato adattamento alla comunità, l'assenza per rientri in famiglia per festività o soggiorni che si protraggono oltre quindici giorni continuativi.

15. Soluzioni alternative all'assegnazione delle camere

La Direzione, in accordo con i Sanitari, si riserva il diritto di effettuare spostamenti di camera e/o di reparto alle Ospiti per condizioni di salute e/o per motivi organizzativi e funzionali, previa semplice comunicazione all'Ospite e/o agli obbligati e senza attendersi accettazione e/o conferma da parte degli stessi; ove possibile e/o ritenuto opportuno, nei trasferimenti si terrà conto della preferenza espressa in merito al numero di letti nella stanza.

Allo stesso modo, tenendo conto delle esigenze oggettive dell'ospite e delle disponibilità della Casa, verranno valutate le richieste di trasferimento avanzate dalle ospiti e/o dai familiari.

16. Modifiche

Eventuali modifiche al presente contratto hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti. Resta inteso che eventuali modifiche alla normativa vigente devono intendersi automaticamente recepite dal presente contratto.

17. Durata

Il presente contratto ha durata dalla data di ingresso sino alla sua risoluzione o recesso da parte di un contraente e non può essere ceduto dalle parti salvo che con il consenso scritto delle stesse parti.

18. Foro competente

In caso di controversie sul contenuto, sull'esecuzione e sull'eventuale risoluzione del presente contratto, ivi compresi i rapporti di natura economica, è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Le clausole indicate ai n. 4, 5, 9, 12, 13 e 15 del presente atto devono intendersi conosciute ed espressamente approvate per iscritto dalle parti, ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del c.c.

Letto, confermato, sottoscritto in duplice originale.

Milano, lì ____/____/____

L'Ente _____

L'Ospite _____

Il richiedente _____

(parente/obbligato)

Gli obbligati fidejussori

Milano, lì ____/____/____

Ultima revisione: 08/02/2021

Allegati:

- Regolamento interno della RSA "Casa Beato Luigi Guanella"
- Carta dei Servizi.